

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA**
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI, 149 – 85100 POTENZA
Tel.: 0971/260111 – Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

“Accordo istituzionale ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 – Convenzione ai fini dell’affidamento delle funzioni di centrale di committenza di cui agli artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e delle attività di Committenza ausiliarie di cui agli artt. 3, lettera m) e lett. f), 37 comma 8, 38 e 39 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016

PROCEDURA APERTA

APPALTO INTEGRATO per la “Realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Bucaletto nel comune di Potenza” nell’ambito dell’Accordo di Programma dell’Investimento Territoriale Integrato Sviluppo Urbano Città di Potenza” - Importo finanziamento: € 7.000.000,00

Importo a base d'appalto progetto di fattibilità tecnico economica € 5.873.839,51

Di cui: -importo a base d'asta

lavori a misura escluso mano d'opera e spese tecniche progetto esecutivo € 4.057.226,82

importo non soggetto a ribasso: costo mano d'opera ed oneri della sicurezza € 1.816.612,69

CUP: D35G23000030001

CIG: B0D27237D1

PREMESSE

Con accordo istituzionale ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sottoscritto in data 7 giugno 2023 tra il Comune di Potenza e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede coordinata di Potenza, sono state delegate alla struttura ministeriale Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede coordinata di Potenza le attività relative alla “Realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Bucaletto nel comune di Potenza nell’ambito dell’Accordo di Programma dell’Investimento Territoriale Integrato Sviluppo Urbano Città di Potenza.

Con DP n. 32 del 23/02/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica esaminato con parere favorevole dal CTA della sede coordinata di Bari nella seduta del 1° febbraio 2024 con voto n. 6; Il citato decreto ha determinato di affidare la progettazione esecutiva ed i lavori di realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Bucaletto nel comune di Potenza” nell’ambito dell’Accordo di Programma dell’Investimento Territoriale Integrato Sviluppo Urbano Città di Potenza”, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel PFTE posto a base di gara alla luce dei seguenti elementi

Stazione Appaltante: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche CMPB - sede Coordinata di Potenza - Indirizzo: C.so Garibaldi n 149 Potenza 85100; PEC: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo: <https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/Appalti>;

La durata del procedimento è prevista pari a 2 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dell’appalto è il Comune di Potenza [codice NUTS ITF51] CIG: B0D27237D1 - CUP: D35G23000030001

Il Responsabile unico del progetto è il dott. Lorenzo LAROCCA email: lorenzo.larocca@mit.gov.it tel. 0971 260209

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Lorenzo LAROCCA email: lorenzo.larocca@mit.gov.it tel. 0971 260209

Procedura di Gara: procedura aperta, ai sensi dell’art.71 del D.lgs. 36/2023;

Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, c. 4 e 108, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023;

Il Bando di gara è pubblicato sulla piattaforma della pubblicità legale della BDNCP.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella Sezione della piattaforma denominata **Istruzioni e Manuali**.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina *Portale Trasparenza Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Bandi di gara e contratti* dove saranno accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al link:

<https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma; l'accesso è gratuito.

Per poter accedere alle funzionalità della piattaforma telematica e-Procurement l'operatore economico deve essersi prima registrato per ottenere le credenziali di accesso all'Area Riservata del Portale Appalti. Per i requisiti tecnici, la registrazione e l'accesso dell'operatore economico all'Area Riservata della piattaforma telematica, si rimanda al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" scaricabile dalla sezione "Documenti", voce "Accesso area riservata".

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate inviando un'e-mail al Responsabile del procedimento di gara al seguente indirizzo: lorenzo.larocca@mit.gov.it

1.4 FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet riportato alla sezione (recapito della Stazione Appaltante);
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita "BUSTA A – BUSTA AMMINISTRATIVA" all'interno della quale deve inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;

- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto nei successivi paragrafi del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita "Busta A – BUSTA AMMINISTRATIVA" è costituita dal file afferenti la documentazione amministrativa e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui al punto precedente;
- e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo "BUSTA B - CONTENUTO OFFERTA TECNICA" del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
- compilare la documentazione costituente l'offerta tecnica nel rispetto di quanto riportato nel paragrafo Offerta tecnica;
 - sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto precedente;
 - inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- f) la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA B" è costituita dal file di cui alla lettera e);
- g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE" all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
- scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione richiesta nel paragrafo CONTENUTO BUSTA C OFFERTA - ECONOMICA E TEMPORALE, secondo le specifiche condizioni individuali;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- h) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A Busta amministrativa	Busta B Busta dell'Offerta tecnica	Busta C Busta dell'Offerta economica e temporale
---------------------------------	---------------------------------------	---

- i) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A - Busta amministrativa», della «Busta B - Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C - Busta dell'Offerta Economica e temporale», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi,
- j) fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte; l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto di fattibilità tecnico economica approvato, previa verifica e validazione del 31/01/2024, redatti ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 ed All. I.7,
- b) Voto C.T.A: n. 6 del 01/02/2024;
- c) Decreto provveditoriale di approvazione con determina a contrarre n. 32 del 23/2/2024;
- d) Bando disciplinare di gara;
- e) Modello - Modalità di partecipazione e dichiarazioni;
- f) Modello - Offerta economica
- g) Modello - Offerta temporale;
- h) Modello - Patto di integrità;
- i) Modello - dichiarazioni progettisti
- j) Modello - Dichiarazioni integrative al DGUE Professionisti;
- k) Documento di gara unico europeo su piattaforma telematica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", bandi di gara e contratti www.mit.gov.it e sulla Piattaforma all'indirizzo <https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/Appalti>;

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile **sono fornite** all'interno della sezione della piattaforma **almeno sei giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione "comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative a: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto e concerne l'Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e ai lavori di realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Bucaletto nel comune di Potenza" nell'ambito dell'Accordo di Programma dell'Investimento Territoriale Integrato Sviluppo Urbano Città di Potenza",

A) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 3.900.250,55
--------------------------------------	----------------

B) Importo della progettazione esecutiva soggetta a ribasso	€ 156.976,27
Importo a base d'asta	4.057.226,82
C) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 248.384,54
D) Costi incidenza manodopera non soggetti a ribasso	€ 1.568.228,15
A) + B) + C) + D) Importo complessivo	€ 5.873.839,51

L'importo a base di gara non comprende gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera che sono stati stimati complessivamente in € 1.568.228,15.

L'importo a base di appalto è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento desunti dalla Tariffa dei Prezzi per le opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della regione Basilicata - Edizione 2023.

L'appalto per un importo complessivo di € 5.873.839,51, oltre oneri a disposizione dell'Amministrazione, è finanziato con risorse a valere sull'Azione 4 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. interventi infrastruttura/i finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili (rif. Azione 9B.9.4.1)" dell'Asse 7 "Inclusione sociale" del POC Basilicata 2014-2020.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella 1

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo €	%	Indicazioni speciali ai fini dell'aggar	
Edifici civili ed industriali	OG1	V	4.740.516,41	82,92	Prevalente	Subappaltabile
Impianto idricosanitario	OS3	II	310.663,74	5,43	Scorporabile	Subappaltabile
Impianti termici e di condizionamento	OS28	II	334.327,34	5,85	Scorporabile	Subappaltabile
Impianti elettrici	OS30	II	331.355,74	5,80	Scorporabile	Subappaltabile
Totale			5.716.863,23	100		

“Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.”

Considerato che è obbligo indicare le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, da raggrupparsi poi, in sede di redazione del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, ossia lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate, si è predisposta la Tabella 1 descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Richiamato l'art. 12 della legge 80/2014 che in tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano

altresi le seguenti disposizioni:

- a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
- b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15%; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

Visto l'art. 30 Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Tenuto conto che l'art 108 del Dpr 207/2010 risulta ad oggi abrogato, ma richiamato nell'art. 12 della legge 80/2014 se ne considerano comunque i valori per l'individuazione delle categorie scorporabili e non. E più precisamente sono scorporabili quelle lavorazioni di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro. Per le lavorazioni a elevato contenuto tecnologico di cui al Decreto Ministeriale 248/2016 il limite del 10% si considera solo per l'istituto dell'avvalimento. Ossia il divieto dell'avvalimento solo per lavorazione superiori al 10%.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (lavori) (escluse le eventuali opzioni) è di 700 (settecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, mentre la durata della progettazione è pari a giorni 60 (sessanta) dal provvedimento emesso dal RUP.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett b), c) e d) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del

contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Con riferimento al Progettista Indicato per la redazione della progettazione esecutiva, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza dei requisiti, richiesti nel presente documento, di cui agli articoli 94, 95, 98 e 100 del Codice dei Contratti. Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi. Non è necessario costituire un raggruppamento tra i Progettisti Indicati.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'operatore economico dovrà:

- I. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo paragrafo 5.1;
- II. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo paragrafo 5.2;
- III. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo paragrafo 5.3;

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, nonché della domanda di partecipazione di cui al medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico ("**FVOE**") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "**PASSOE**" di cui all'articolo 2, co. 3, lett. b) della delibera A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

La Stazione Appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o sono già in possesso di Invalitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ("**CAD**") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invalitalia ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente documento per i servizi di progettazione, mediante la compilazione della Dichiarazione "Modello 11".

5.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;
- iv insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui ai successivi articoli 6.2.1 e 6.4.1

5.2.1. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta**. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

5.2.2. PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

A pena di esclusione, l'Operatore Economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12;
- b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta**.

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

In ogni caso, a pena di esclusione, i Progettisti Indicati dovranno possedere i sottoindicati requisiti:

- per la **progettazione architettonica**, laurea in **architettura e/o ingegneria**, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- per il **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, l'attestazione di cui all'articolo 98, del D.Lgs. n. 81/2008;

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un

documento che comprovi la stessa.

Si precisa che i Progettisti Indicati non sono, in ogni caso, considerati quali operatori economici. Non è richiesto a questi ultimi la costituzione di un raggruppamento per lo svolgimento del servizio di progettazione né, in caso di partecipazione al raggruppamento per le prestazioni inerenti all'esecuzione dei lavori, i Progettisti Indicati saranno considerati componenti del raggruppamento stesso.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti, previsti nei successivi articoli 6.3.1 e 6.3.2.

5.3.1. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti e dell'articolo 133 e dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, D.L. n. 47/2014, conv. in L. 23 maggio 2014, n. 80, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE" del medesimo Allegato, ovvero:

I lavori Edifici civili e industriali **OG1** di € 4.740.516,41 rappresentando l'82,92% del totale, sono la lavorazione prevalente e:

- possono essere eseguiti dall'impresa affidataria se in possesso di attestazione nella categoria OG1 Classe V;
- può essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento;
- è consentito il RTI orizzontale;
- possono essere subappaltati ad altra impresa in possesso dei requisiti attraverso quanto definito dall'art.28 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 o attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OG1 di almeno classe adeguata all'importo da subappaltare, a condizione che l'impresa offerente:
 - dimostri di avere attestazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla somma del valore stimato per la categoria prevalente ed il valore della categoria scorporabile (o categorie scorporabili) di cui è privo di qualificazione;
 - nell'istanza di partecipazione faccia esplicita dichiarazione di subappalto per l'intera categoria scorporabile di cui è privo di qualificazione, o il subappalto non si configuri come una cessione di contratto;

I lavori di IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI (**OS30 - II**) di € 331.355,74 sono il 5,80% del totale e rappresentano una categoria scorporabile, con obbligo di qualificazione e pertanto:

- possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se in possesso dei requisiti attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS30 in classe II o OG11 almeno classe II o attraverso quanto definito all'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti;
- non può essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento;
- è consentito il RTI;
- possono essere subappaltati ad altra impresa in possesso dei requisiti attraverso quanto definito dall'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti o attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS 30 o OG 11 di almeno classe adeguata all'importo da subappaltare, a condizione che l'impresa offerente:
 - dimostri di avere attestazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla somma del valore stimato per la categoria prevalente ed il valore della categoria scorporabile (o categorie scorporabili) di cui è privo di qualificazione,
 - nell'istanza di partecipazione faccia esplicita dichiarazione di subappalto per l'intera categoria

scorporabile di cui è privo di qualificazione;

- - il subappalto non si configuri come una cessione di contratto.

I lavori di IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO (**OS28** - II) di € 334.327,34 sono il 5,85% del totale e rappresentano una categoria scorporabile, con obbligo di qualificazione e pertanto:

- possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se in possesso dei requisiti attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS28 in classe II o OG11 almeno classe II o attraverso quanto definito all'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti;
- non può essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento;
- è consentito il RTI;
- possono essere subappaltati ad altra impresa in possesso dei requisiti attraverso quanto definito dall'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti o attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS 28 o OG 11 di almeno classe adeguata all'importo da subappaltare, a condizione che l'impresa offerente:
- dimostri di avere attestazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla somma del valore stimato per la categoria prevalente ed il valore della categoria scorporabile (o categorie scorporabili) di cui è privo di qualificazione,
- nell'istanza di partecipazione faccia esplicita dichiarazione di subappalto per l'intera categoria scorporabile di cui è privo di qualificazione;

- il subappalto non si configuri come una cessione di contratto.

I lavori di IMPIANTI IDRICO SANITARIO (**OS3** - II) di € 310.663,74 sono il 5,43% del totale, rappresentano una categoria scorporabile, con obbligo di qualificazione e pertanto:

- possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se in possesso dei requisiti attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS3 in classe II o OG11 almeno classe II o attraverso quanto definito all'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti;
- non può essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento;
- è consentito il RTI;
- possono essere subappaltati ad altra impresa in possesso dei requisiti attraverso quanto definito dall'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti o attraverso la dimostrazione di attestazione SOA in categoria OS 3 o OG 11 di almeno classe adeguata all'importo da subappaltare, a condizione che l'impresa offerente:
- dimostri di avere attestazione SOA nella categoria prevalente per un importo pari alla somma del valore stimato per la categoria prevalente ed il valore della categoria scorporabile (o categorie scorporabili) di cui è privo di qualificazione,
- nell'istanza di partecipazione faccia esplicita dichiarazione di subappalto per l'intera categoria scorporabile di cui è privo di qualificazione;
- - il subappalto non si configuri come una cessione di contratto.

In riferimento alle categorie scorporabili **OS3** "Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie", **OS28** "Impianti termici e di condizionamento" e **OS30** "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi", ai sensi dell'articolo 18, co. 21, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, l'operatore economico in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata in corso di validità, per l'esecuzione di prestazioni nella Categoria **OG11** "Impianti Tecnologici", può eseguire i lavori nelle predette categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Con riferimento alle categorie scorporabili indicate, l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, ovvero:

- aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per un importo non inferiore all'importo delle categorie sopra indicate;
- aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;

- possedere un'adeguata attrezzatura tecnica.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, co. 3, del Codice dei Contratti.

5.3.2. PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Gli operatori economici che non siano in possesso della qualificazione per la progettazione sono tenuti, pena l'esclusione dalla gara, ad indicare o associare, per la redazione del progetto esecutivo, uno o più operatori economici di cui all'art. 66, comma 1 - lettere a), b), c), d) e) f) e g), del Codice in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016 nonché dei seguenti ulteriori requisiti riferiti alle seguenti classi e categorie, tra quelle indicate nella tabella che segue (Legge n.143/1949 e D.M. 17giugno 2016):

- a.1) possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € **587.383,95** (euro cinquecentottasettemilatrecentottantatre/95) pari al 10% dell'importo dei lavori posto a base d'appalto comprensivo degli oneri della sicurezza;
- a.2) possesso dei requisiti di cui all'art. 94-95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- a.3) assenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, siano ostative ad assumere l'incarico;
- a.4) possesso di iscrizione all'Albo professionale di competenza;
- a.5) essere in regola con l'obbligo di formazione continua previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;
- a.6) possesso di fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 100 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al doppio del valore stimato dell'appalto quantificato in € 156.976,27 (euro centocinquantasemilanovecentosettantasei/27) maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (2020/2022);
- a.7) avvenuto espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di indizione della gara, di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria – riguardanti la progettazione esecutiva cosiddetti “di punta” con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'appalto, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 (zero virgola quaranta) volte l'importo stimato dei lavori:

Categoria	Corrispondenza L. 143/1949 Classi e categorie	Grado di complessità	Valore delle opere	Importo complessivo minimo elenco servizi (totale x 0,40)
EDILIZIA	I/b (E.06)	0,95	€ 3.072.563	€ 1.229.025
STRUTTURE	I/g ((S.03)	0.95	€ 1.686.112	€ 674.445
IMP. ELETT.	IV/c (IA.03)	1.15	€ 311.128	€ 124.451

IMP. MECC. RISCALD.	III/b (IA.02)	0.85	€ 322.179	€ 128.872
IMP. SANITARI	III/a (IA.01)	0.75	€ 324.880	€ 129.952

a.8) Al fine del raggiungimento dei requisiti di cui al punto a.7) si precisa quanto segue:

- l'importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito a ciascuno dei servizi; pertanto, il concorrente deve aver svolto due singoli servizi (intesi come incarichi) di una certa entità, COMPLESSIVAMENTE considerati, riferiti alle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare;
- i servizi di punta devono essere comunque due, a prescindere dal fatto che già con uno solo superi l'importo predetto;
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e collaudati (ovvero oggetto di Certificato di Regolare Esecuzione) nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e collaudata – con Certificato di Regolare Esecuzione -nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- nel caso gli incarichi riguardino più Categorie/ID. Opere, andranno considerati solo gli importi attinenti alla Categoria/ID. Opera oggetto del presente disciplinare. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M. 17.06.2016, si farà riferimento alla corrispondenza con le Classi e Categorie L. n. 143/49 e a cui si rimanda con riferimento alla TAVOLAZ1 "Categorie delle opere Parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze" del D.M. 17 Giugno 2016;
- **mezzo di prova in sede di gara, sarà l'elenco dei predetti servizi;**
- in caso di raggruppamenti temporanei i servizi di punta cui al precedente punto a.7) non possono essere frazionati: i due servizi (incarichi) presentati devono essere imputabili allo stesso operatore economico, sia esso mandatario o mandante, del raggruppamento temporaneo. Tali servizi possono essere stati svolti da due diversi tecnici, purché appartenenti al medesimo operatore economico, sia esso mandatario o mandante, del raggruppamento temporaneo;
- inoltre, in caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 66 del Codice, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice;
- data di inizio e di fine del servizio; per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) vanno indicati: numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in misura non inferiore a due (pari alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico);

a.9) per ogni servizio svolto, rientrante nella tipologia sopraindicata al punto a.7), occorre precisare:

- committente (sia pubblico che privato);
- oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (specif. Categorie);
- soggetto che ha svolto il servizio;
- natura delle prestazioni effettuate con l'indicazione del/i livello/i di progettazione svolto/i;
- indicazione se svolto in Raggruppamento Temporaneo e in quale percentuale;

a.10) i professionisti singoli e associati devono essere in possesso di un numero di unità minime di tecnici non inferiore a due;

a.11) l'Operatore economico, indicato o associato, cui sarà affidata la redazione della progettazione esecutiva deve avere un organico medio annuo composto dalle seguenti figure professionali abilitate all'esercizio della professione ed iscritte nei relativi Albi professionali:

a.12) almeno un ingegnere/architetto;

a.13) un ingegnere, architetto o geometra abilitato a svolgere i compiti e le funzioni di Coordinatore della Sicurezza nella fase di Progettazione ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. N. 81/2008;

- a.14) i requisiti di cui al punto a.7) si intendono soddisfatti anche nel caso di servizi relativi a lavori appartenenti alle classi indicate seppur di categoria superiore;
- a.15) i servizi espletati con riferimento allo stesso lavoro vengono considerati come un unico servizio;
- a.16) per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria il requisito è dato dalla sommatoria dei servizi relativi a lavori realizzati da ciascuna società consorziata;
- a.17) i consorzi stabili possono altresì avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la data di indizione della gara.
- a.18) La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12, del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico non possieda i requisiti prescritti per i progettisti, l'operatore economico stesso, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà indicare i progettisti in possesso dei requisiti suddetti (c.d. Progettisti Indicati).

5.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) e f) del Codice dei Contratti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del R.T.;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in un in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, ne è sempre ammessa l'estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In ogni caso, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere

sull'esclusione del concorrente.

5.4.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

5.4.1.1. PER I LAVORI

In caso di partecipazione in forme aggregate, il requisito di idoneità professionale dovrà essere, **a pena di esclusione**, posseduto:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

5.4.1.2. PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'Allegato II.12 dovranno essere posseduti da ciascun Operatore Economico associato, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 6.2.2, del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

Altresi, **a pena di esclusione**, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale di cui all'articolo 6.2.2, coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

Si precisa che tutti i soggetti indicati per lo svolgimento dei servizi di progettazione dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 6.2.2.

5.4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

5.4.2.1. PER I LAVORI

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

A pena di esclusione, in caso di R.T., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, in caso di R.T. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 e nell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2, lett. b), 132 e 133, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione.

Tenuto conto, infatti, della particolare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare

delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse *altior* nella gerarchia dei valori in gioco (articolo 9 della Costituzione), per i quali l'articolo 36 del TFUE consente esplicitamente una compressione del principio di concorrenzialità allorché la stessa sia sorretta da "*giustificati motivi*" - e in aderenza a quanto operativamente previsto dall'articolo 9, co. 4, dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti, si applica per l'appalto di specie il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "*in proprio*" e il c.d. divieto di cumulo alla rinfusa.

Pertanto, l'operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento.

La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. Si tratta di un profilo che attiene alla funzione di tutela dei beni culturali, che giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del *favor participationis*.

5.4.2.2. PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA

A pena di esclusione, i requisiti di economica e finanziaria e tecnico professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

Il requisito dovrà essere posseduto dai **Progettisti Indicati** nel suo complesso.

A pena di esclusione, nei casi in cui i Progettisti Indicati siano consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, il requisito dovrà essere posseduto e dimostrato direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al capitolo 5 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al puntosolo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di

avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che:

- vi sia inadempimento da parte dell'appaltatore;
- il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta" è corredata, *a pena di esclusione*, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 114.337,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria, in cui il soggetto garantito è Provveditorato Interregionale per le OO.PP. CMPB - sede coordinata di Potenza, è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata, rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussori e gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria **solo a condizione che sia stata già costituita, con data certa, prima dello scadere della presentazione dell'offerta.**

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

È obbligatorio il sopralluogo assistito sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei lavori in appalto da effettuare con le modalità e alle condizioni di seguito specificate. Il sopralluogo dovrà essere svolto:

- i. in caso di operatore economico singolo, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
- a) legale rappresentante;
 - b) direttore tecnico;
 - c) personale dipendente, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante dell'operatore economico avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
- ii. in caso di un costituendo R.T. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
- a) legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T. o il consorzio ordinario;
 - b) direttore tecnico di uno dei soggetti componenti il R.T. o il consorzio ordinario;
 - c) personale dipendente di uno dei soggetti componenti il R.T. o il consorzio ordinario, munito di delega sottoscritta dal proprio legale rappresentante. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante di uno dei soggetti componenti il R.T. o il consorzio ordinario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le

prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;

- iii. in caso di un costituito R.T. o consorzio ordinario, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
- a) legale rappresentante del mandatario, ovvero legale rappresentante di uno dei mandanti, purché munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - b) direttore tecnico del mandatario ovvero direttore tecnico di uno dei mandanti, purché munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario; Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - c) personale dipendente del mandatario, munito di delega sottoscritta dal proprio legale rappresentante ovvero personale dipendente di uno dei mandanti, purché munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante del mandatario avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, da parte di uno dei soggetti di seguito indicati:
- a) legale rappresentante del consorzio;
 - b) direttore tecnico del consorzio;
 - c) personale dipendente del consorzio, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - d) legale rappresentante della consorziata esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - e) direttore tecnico della consorziata esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - f) personale dipendente della consorziata esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile;
 - g) un terzo che non rivesta le cariche sopra indicate, purché al terzo sia conferita delega da parte del legale rappresentante del consorzio avente ad oggetto lo svolgimento del sopralluogo, al fine di consentire al delegante di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell'appalto, tale da garantirne la corretta e regolare esecuzione in caso di aggiudicazione e, quindi, di poter formulare l'offerta in modo consapevole. Non è necessario che la delega sia conferita per atto pubblico notarile.

Nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni feriali. Si dovrà concordare giorno ed orario con il RUP.

Il Sopralluogo potrà essere effettuato a far data dal **18/3/2024 fino al 10/04/2024** nei giorni:

lunedì	dalle ore 9:00	alle ore 13:00;
mercoledì	dalle ore 9:00	alle ore 13:00;
venerdì.	dalle ore 9:00	alle ore 13:00;

Posizione degli immobili: C.da Bucaletto Potenza

Responsabile Unico del Progetto: dott. Lorenzo Larocca - tel. 0971 260209 - Email: lorenzo.larocca@mit.gov.it;

Collaboratori per il sopralluogo: Ing Mariano ZOTTOLI, Ing. Francesco ABRUZZESE, geom. Antonella MECCA - email: segreteria.ooppz@mit.gov.it

N.B. Inoltre si dovrà comunicare e concordare il giorno ed orario con il RUP, o tramite i Collaboratori scrivendo ad entrambi i contatti sopra richiamati.

La copia de verbale di sopralluogo restituita con il timbro della Stazione Appaltante dovrà essere inserita all'interno della busta Amministrativa mediante l'utilizzo del Modello (4) "Dichiarazione di presa visione

dei luoghi”.

La mancata presa visione dei luoghi di intervento nei modi sopra descritti è causa di esclusione.

Si ribadisce che la volontà di far eseguire il sopralluogo a soggetto qualificato dell'impresa è finalizzata a:

- poter meglio rappresentare le lavorazioni oggetto di appalto e fornire eventuali chiarimenti sui posti oggetto di appalto data la complessità dell'intervento;
- ottenere offerte che tengano effettivamente conto dello stato dei luoghi;
- evitare contestazioni dell'impresa per risarcimenti dovuti allo stato dei luoghi o ad esso riconducibili.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad euro 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: <https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/Appalti>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00:00 del giorno 22/4/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al capitolo 1.

12.1 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta:

A - **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** (Busta Telematica A) di cui al paragrafo 14.1

B - **OFFERTA TECNICA** (Busta Telematica B) di cui al capitolo 15

C - **OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE** (Busta Telematica C) di cui al capitolo 16

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo o altre lingue può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è

sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al capitolo 8 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è **assegnato al concorrente un termine di non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: <https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/Appalti>; per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a) Modello - Modalità di partecipazione e dichiarazioni;
- b) Modello - Offerta economica
- c) Modello - Offerta temporale;
- d) Modello - Patto di integrità;
- e) Modello - dichiarazioni progettisti
- f) Modello - Dichiarazioni integrative al DGUE Professionisti;
- g) Documento di gara unico europeo su piattaforma telematica
- h) Garanzia provvisoria;
- i) PASSoe;
- j) Attestazione pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- k) Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento.

1. Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA (BUSTA TELEMATICA A)

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'allegato Modello (1) - Modalità di partecipazione e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità allegato al presente documento;
- ai sensi dell'art 1, comma 53, della legge 190/2012, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che rivestela funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.1.1. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.1.2. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e dei modelli predisposti in allegato.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il PASSOE dell'ausiliaria,
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.1.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.1.4. DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma Tutto Gare.

Parte I -Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II -Informazioni sull'operatore economico

Parte III -Motivi di esclusione

Parte IV -Criteri di selezione

Parte VI -Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
 - l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
 - l'iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle attestazioni SOA adeguate;(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche;
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
 - l'assenza delle Cause di esclusione automatica dell'articolo 94 del Codice;(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
 - l'assenza delle Cause di esclusione non automatica dell'articolo 95 del Codice;(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
 - l'assenza delle Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti dell'articolo 97 del Codice;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE);
 - l'assenza del motivo di esclusione;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE);
- b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:
- l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA;(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti
- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
 - dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
 - dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).
- d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:
- la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice;
 - la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC);
 - l'attestazione di avvenuto sopralluogo in sito l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante.
- e) per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema FVOE (già AVCPASS), per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 24 del Codice:
- gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
 - gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

14.1.5. PATTO DI INTEGRITA'

Il concorrente compila il patto di integrità secondo il Modello - Patto d'integrità allegato.

15. OFFERTA TECNICA (Busta telematica B)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma che deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **relazione tecnico illustrativa** corredata da elaborati grafici, specifiche o schede tecniche costituita da n. 5 capitoli riferiti ai 5 criteri A, B, C, D, E ognuno dei quali suddiviso in paragrafi relativi ai sub criteri. Ciascun capitolo non potrà superare le 5 cartelle e quindi la relazione non dovrà superare le 25 cartelle in formato A4.

La parte grafica ed eventuali specifiche o schede tecniche che eventualmente si vorrà allegare non

potrà superare n. 3 fogli formato A2 per ogni criterio per complessive max 8 schede grafiche A2.

La relazione dovrà illustrare efficacemente le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche che il concorrente eventualmente ritenga di introdurre nel progetto posto a base di gara; tali proposte dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto definitivo esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto posto a base di gara.

- b) **un computo metrico (non estimativo)** senza l'indicazione di prezzi unitari o di importi economici tali da rendere palese l'Offerta economica, che riporti solo le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto a base di gara con indicazione della collocazione fisica o in modo che si possa agevolmente comprendere la collocazione fisica di tali elementi rispetto allo stesso progetto. Il computo metrico deve essere redatto in coerenza con l'impostazione del computo metrico integrante il progetto a base di gara e deve dare atto con la pertinente descrizione:

- delle voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
- delle voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse.

Le voci afferenti alle migliorie vanno individuate con la dicitura "MIGL".

- c) **Quadro di raffronto** tra progetto a base di gara e progetto e migliorie offerte;
- d) **scheda riepilogativa** di sintesi riportante, con riferimento ai criteri ed ai relativi sub-criteri, le proposte formulate dal concorrente ed il confronto tra le stesse e le soluzioni indicate nel progetto definitivo con la sintetica specificazione delle motivazioni che le hanno determinate e dei vantaggi che si ritiene di poter conseguire. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo schema di rappresentazione di seguito indicato:

Progetto a base di gara		Proposta concorrente			
Opera interessata	Soluzione Progetto <i>(indicare anche l'elaborato di riferimento del progetto a base di gara)</i>	Proposta concorrente <i>(indicare anche il paragrafo della relazione presentata dal concorrente e l'elaborato grafico e le specifiche di riferimento)</i>	Motivazione proposta concorrente	Vantaggi attesi	Sub-criterio interessato
1					
2					
...

- e) **Dichiarazione** con cui il concorrente si impegna ed obbliga a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte ivi incluse quelle per eventuali nuovi nulla osta, autorizzazioni etc. Ai fini della valorizzazione di detta specifica il concorrente dovrà far riferimento a quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 -MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione.

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:

- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili;
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara (se del caso aggiungere) se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione

a base di gara.

La carenza della documentazione di cui alle lettere b), c) ed e) è causa di esclusione in quanto risultano indispensabili per la valorizzazione economica delle migliorie proposte.

15.1.1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Relativamente all'offerta tecnica il punteggio complessivo massimo di 80 punti sarà ripartito tra i seguenti elementi di valutazione di natura qualitativa, nel modo seguente:

CRITERI		Punteggio massimo conseguibile	Punteggio totale conseguibile
A	Proposte migliorative rispetto al PFTE posto a base di gara per pregio tecnico e caratteristiche funzionali, sociali ed architettoniche (qualitativo)	30	80
B	Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate al miglioramento del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera (qualitativo)	35	
C	Adozione di soluzioni propositive volte al soddisfacimento del punto 3.2.5 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256. L'O.E. dovrà dimostrare la conoscenza del contesto territoriale per soddisfare il criterio premiale	5	
D	Riduzione dell'impatto di cantiere con particolare riferimento alla riduzione degli elementi interferenti quali mobilità veicolare, emissione di rumori, polvere, scorie, stoccaggio e trattamento rifiuti, benessere dei lavoratori ed incremento della sicurezza.	5	
E	Criteri premiali Art. 43 del D. Lgs. 36/2023	5	

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alla lettera A, il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

A	Proposte migliorative rispetto al PFTE posto a base di gara per pregio tecnico e caratteristiche funzionali ed architettoniche (natura qualitativa)		Punteggio totale conseguibile
A.1	Valore delle proposte migliorative rispetto al PFTE posto a base di gara per pregio tecnico, caratteristiche funzionali ed architettoniche (Riferimento ai locali commerciali ed alle abitazioni)	20	30
A.2	Valore delle proposte migliorative rispetto al PFTE posto a base di gara per caratteristiche funzionali ed architettoniche (Aree esterne e spazi/locali comuni)	10	

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alla lettera B, il relativo punteggio sarà attribuito sullabase dei seguenti sub- criteri:

B	Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate al miglioramento del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera, con particolare attenzione al miglioramento complessivo dell'opera, della gestione e della sicurezza, della sistemazione esterna, della riduzione dei consumi energetici, la sostenibilità ambientale, e dei CAM per la parte relativa applicabile - I costi progettuali e realizzativi saranno a carico del concorrente e pertanto l'esecuzione delle opere e/o le prestazioni offerte nelle proposte migliorative non possono comportare in alcun modo l'applicazione di alcun onere aggiuntivo per l'Ente Appaltante		Punteggio totale conseguibile
B.1	Valore delle proposte migliorative per il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera, con particolare riguardo all'installazione di impianti alimentati con fonti di energia rinnovabili o all'implementazione di impianti in generale (Implementazione impianto termico, meccanico, fotovoltaico e domotica)	15	35
B.2	Valore delle proposte migliorative che, entro i limiti delle somme autorizzate, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante, per il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera, con particolare riguardo alle prestazioni termiche dell'involucro edilizio (Coibentazioni, pacchetti murari, infissi e sistemi di ombreggiamento o irraggiamento)	15	
B.3	Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate ad una riduzione degli oneri manutentivi.	5	

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alla lettera C, il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub- criteri:

C	Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate ad una riduzione degli oneri manutentivi.		Punteggio totale conseguibile
C.1	Adozione di soluzioni propositive volte al soddisfacimento del punto 3.2.5 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256. Con riferimento alla distanza di trasporto dei prodotti da costruzione L'O.E. dovrà dimostrare la conoscenza del contesto territoriale per soddisfare il criterio premiale	5	5

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alla lettera D, il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub- criteri:

D	Organizzazione ed articolazione del cantiere per la riduzione dell'impatto dei lavori ed incremento della sicurezza		Punteggio totale conseguibile
D.1	Riduzione dell'impatto di cantiere con particolare riferimento alla riduzione degli elementi interferenti quali mobilità veicolare, emissione di rumori, polvere, scorie, stoccaggio e trattamento rifiuti, benessere dei lavoratori ed incremento della sicurezza sul luogo di lavoro.	5	5

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alla lettera E, il relativo punteggio sarà attribuito sulla base del seguente sub-criterio:

E	Criteri premiali Art. 43 del D- Lgs. 36/2023		Punteggio totale conseguibile
E.1	Uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 43, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dell'allegato I.9. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Nello specifico la progettazione in BIM dovrà avere un LOD di almeno LOD E per la progettazione e LOD F per la D.L.	5	5

15.1.2. ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale dei punteggi, da parte dei componenti della Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri motivazionali previsti dal presente disciplinare di gara. Nell'attribuzione dei punteggi la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica:

- a) L'Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al paragrafo CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto a base di gara, ivi compresi eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e coordinamento in applicazione analogica dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) l'Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo.

15.2 CONDIZIONI DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'Offerta tecnica deve essere costituita come segue:

15.2.1. RELATIVAMENTE AI CRITERI E SUB CRITERI DA "A" A "E":

Documentazione (relazioni, elaborati grafici, specifiche tecniche, ecc.) atta a descrivere, con riferimento ai criteri di valutazione contraddistinti dalle lettere A.; B.; C.; D ed E.

La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri da A a D e i sub capitoli sono i sub-criteri A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, C.1, D.1, E1.

L'intera documentazione, ad eccezione della parte grafica, non potrà superare le **25 (venticinque) cartelle** formato A4 con carattere 11 interlinea 1. Mentre la parte grafica che eventualmente si vorrà allegare non potrà superare n. 3 fogli formato A2 per ogni criterio, o, in alternativa è consentito l'utilizzo di formati A3 ed A4 con la sola condizione che la somma dei formati riportati ad A2 non superi il limite richiesto tenuto conto della seguente equivalenza. A2 = 2 A3; A2 = 4A4.

15.2.2. IN MERITO ALLE FORMALITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA TECNICA:

- A. Tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente con le modalità di cui al punto 1.5; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file.

- B. Gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» di cui al punto 1.4;
- C. Le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR» di cui al punto 1.4;
- D. Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
- E. In caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
- F. Si precisa che in caso di documentazione composta da un numero di cartelle (pagine) superiori a quelle precedentemente indicate come numero massimo, la Commissione si limiterà alla lettura e conseguente valutazione solo delle pagine richieste. Per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 11 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:
- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
 - non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
- G. ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica.
- H. l'Offerta Tecnica NON può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;
- I. il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere G) o H) comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente in merito al verificarsi delle condizioni di cui all'ultimo punto elenco, comporterà la non valutazione degli elementi o sub-elementi stessi.
- J. l'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica;

LA CARENZA DI:

- **Copia del Computo metrico NON estimativo (senza indicazione di costi e prezzi unitari) di progetto e delle migliorie offerte firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda;**
- **analisi di progetto e delle migliorie firmato dai soggetti obbligati a sottoscrivere la domanda;**
- **Quadro di raffronto tra Computo metrico NON estimativo di progetto a base di gara e Computo metrico NON estimativo di progetto e delle migliorie (solo per la parte delle opere)**

NONCHÉ LA CARENZA DELLA:

- **Dichiarazione con cui il concorrente si impegna ed obbliga a sostenere/rimborsare tutti i costi per adeguare il progetto esecutivo alle migliorie proposte ivi incluse quelle per eventuali nuovi nulla osta, autorizzazioni etc.... ai fini della valorizzazione di detta specifica il concorrente dovrà far riferimento a quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

E' CAUSA DI ESCLUSIONE IN QUANTO È INDISPENSABILE PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA

DELLE MIGLIORIE PROPOSTE.

15.3 SEGRETI TECNICI/COMMERCIALI

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. 36/2023, indicandone la motivazione.

In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

LA DICHIARAZIONE ANDRÀ INSERITA NELLA BUSTA RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA

16. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE (Busta telematica C)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come di seguito descritti:

“Modello C” Offerta ECONOMICA E TEMPORALE

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica e temporale» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica e Offerta Temporale, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica.

Offerta economica		Punteggio totale conseguibile
Offerta economica (sia dei lavori che della progettazione)	10	20
Offerta temporale	10	

L'offerta di prezzo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

- è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 4 (importo a base d'asta € 4.057.226,82), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; **eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento**;
- il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori si applica agli importi dei lavori;
- è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui alla successiva lettera f);
- non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza né al costo della mano d'opera;

- g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.
- h) L'offerta temporale dovrà essere riferita alla durata dei lavori di gg. 700 e prevedere una riduzione percentuale sugli stessi non superiore al 25% e dovrà riportare anche il numero di giorni complessivi per l'esecuzione dei lavori con applicazione della percentuale di riduzione. In caso di contrasto tra la percentuale di riduzione e i giorni espressi in numeri verrà considerato il fattore giorni espresso in numeri.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	10
Offerta Temporale	10
TOTALE	100

dove:

$$Punteggio\ totale = P_E + P_{OT} + P_T$$

P_E = punteggio economico

P_{OT} = punteggio tecnico

P_T = punteggio temporale

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (tecnica ed economica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

Le presenti norme di gara sono prevalenti rispetto ad eventuali norme in contrasto contenute negli altri documenti di gara.

17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione, con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio];

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

Si precisa che i coefficienti $V(a)_i$ sono variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto metodo aggregativo-compensatore, si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nel seguente modo:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (criteri A, B, C, D, E), i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, per ogni criterio, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti; al fine di non alterare il rapporto stabilito tra i citati criteri di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, per ciascuno dei criteri A, B, C, D, E si procederà, mediante la cd. riparametrazione, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando, per ciascuno dei criteri A, B, C, D, E ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

In merito all'attribuzione del coefficiente variabile da zero a uno si specifica il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione:

Coefficiente	Rispondenza funzionale
0,00	Nulla o completamente negativa non attinente
0,10	Quasi del tutto assente o quasi completamente negativa o quasi completamente non attinente
0,20	Gravemente insufficiente
0,30	Insufficiente
0,40	Appena sufficiente
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima/piena

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *seguente formula*:

$$P = R_i / R_{max} * P_{max}$$

dove:

P è il punteggio attribuito al concorrente *iesimo*;

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *iesimo*;

R_{max} è il ribasso percentuale massimo offerto.

P_{max} è il punteggio economico massimo

L'offerta temporale dovrà consistere nella indicazione del ribasso percentuale applicato alla durata dei lavori di 700 giorni naturali e consecutivi.

La riduzione del tempo posto a base di gara relativamente alla durata dei lavori non può eccedere il 25%.

Si precisa che in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello indicato in lettere.

17.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Metodo aggregativo-compensatore

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_{ii} = \sum_{x=1}^n C_{xii} \cdot P_x$$

dove

P_{ii} = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xii} = coefficiente criterio di valutazione *X* per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio *X*

X = 1, 2, ..., *n* [numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta tecnica" con il punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta economica".

Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che comporta un minor onere finanziario per la Stazione Appaltante e in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica e per l'offerta economica) la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, all'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto. previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto disposto dall'art. 110 del D.lgs 36/2023.

L'aggiudicazione definitiva, disposta poi con determinazione del responsabile competente, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (art.17 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R.445/2000, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia e comunque conformandosi alle normative vigenti in tema di autodichiarazioni e confronto delle medesime.

L'ente aggiudicatore di cui è onere l'aggiudicazione dell'appalto, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto di trasporto scolastico. Altresì l'Amministrazione comunale procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **22/4/2024** alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- dell'offerta temporale ed economica.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.2;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti sulla sezione della piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle

verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett b) in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante con atto pubblico notarile informatico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.
- c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Potenza. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale (oppure) sono deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 209 del citato Codice.

Il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

Il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

- 28. PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

- Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice è prevista una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella presentazione della progettazione esecutiva e nell'ultimazione dei lavori, ognuna pari allo 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Tale penale non può comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori.

- Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del Codice è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nella ultimazione dei lavori. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale rispetto alla data contrattualmente prevista.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

30. PUBBLICITA'

Il presente bando è stato pubblicato:

all'Albo Pretorio on -line del Comune di Potenza: <https://www.albopretorionline.it/potenza/alboente.aspx>

Al link Portale Gare https://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html;

sulla piattaforma <https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Potenza, data firma digitale

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Lorenzo Larocca

Il dirigente

Arch. Claudio Battista

Il Provveditore
Ing. Placido Migliorino
